



**COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

Oggetto: *ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/1977.*

Il giorno 29/07/2020 alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

PRESENTI

ALFREDO CIMARELLA	- Sindaco	SI
SACCENTI LAURA	- Assessore	SI
BLUA LIDIA	- Assessore	SI
MELLANO MAURO	- Assessore	SI
USSEGLIO-MIN MAURO	- Assessore	SI
RUZZOLA PAOLO	- Consigliere	SI
PIOVANO ENRICO	- Consigliere	SI
FABBRI ANDREA	- Consigliere	SI
GIACCONE CHIARA	- Consigliere	SI
COLLI FLAVIO	- Consigliere	SI
GUERRI SILVIA	- Consigliere	AG
FASANO LUISA	- Consigliere	SI
SPARACCA MARIO	- Consigliere	SI

Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Area: **Settore N. 10: Edilizia Privata**
Servizio: **Edilizia Privata - Urbanistica**
N. Proposta: **59 del 28/07/2020**

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/1977.

Su proposta dell'Assessore Mellano Mauro;

Premesso che:

Il Comune di Buttiglieria Alta è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.17-12543 del 24.05.2004 pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 3.06.2004 e successivamente sono state apportate delle Varianti al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 L.R.56/1977.

Considerato che nell'ambito della gestione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché delle segnalazioni dei soggetti operatori del settore, delle diversificate osservazioni dei cittadini in riferimento a proponibili modificazioni dello strumento urbanistico generale e in seguito alle istruttorie delle pratiche edilizie, oltre alle segnalazioni della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Locale Paesaggio, l'Amministrazione Comunale intende procedere con una Variante di tipo parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi art. 17 comma 5 L.R. 56/1977, in ordine ai propri obiettivi e indirizzi di programmazione urbanistica/edilizia e di organizzazione e gestione del territorio nel pubblico interesse, nonché al riscontro delle problematiche sopracitate, al fine di rendere più flessibile e dinamico il Piano Regolatore Generale Comunale, pur salvaguardandone la matrice originaria.

Dato atto che con Determinazione del Responsabile Area Urbanistica – Edilizia n. 72 del 07/02/2020 è stato affidato l'incarico professionale per le prestazioni professionali attinenti la suddetta Variante di tipo parziale ai sensi art. 17 comma 5 L.R. 56/1977 al P.R.G.C. vigente allo Studio Associato Architetti Paglia con sede in Via per Cuceglio 5 Agliè (TO) nella persona dell'Arch. Gian Carlo Paglia.

Considerato che in relazione ai contenuti della Variante in oggetto occorre procedere in materia di VAS ai sensi D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda, L.R. 40/1998, D.G.R. del 09.06.2008 n. 12-8931 e articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977, con la verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione.

Richiamata la D.G.R. n. 25-2977 del 29/2/2016, in merito alle disposizioni per l'integrazione della procedura di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi della L.R. 56/1977, in particolare lo schema j.2 Allegato 1 relativo al procedimento integrato per l'approvazione della variante parziale al PRG "in sequenza".

Considerato che con D.G.C. n. 147 del 06.11.2012 si è provveduto ad istituire ai sensi degli articoli 7 e 23 della L.R. 40/1998:

- l'Organo Tecnico Comunale quale Autorità competente in materia ambientale di valutazione di piani, programmi e progetti ai sensi D.Lgs. 152/2006;
- l'Ufficio di Deposito Progetti presso l'Area Urbanistica e Edilizia privata.

Visto il Documento Tecnico Preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS e la Verifica di compatibilità acustica pervenuti in data 25/5/2020 prot. 6999 da parte del professionista incaricato relativi alla Variante parziale al P.R.G.C. su citata, dal quale si ritiene che la Variante non debba essere assoggettata allo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Vista la D.G.C. n. 54 del 29/5/2020, con la quale è stato adottato il sopra citato Documento Tecnico Preliminare e la Verifica di compatibilità acustica relativi alla conseguente variante al P.R.G.C. su citata.

Considerato che con nota del R.U.P. del 4/6/2020 prot. 7628 si è provveduto a trasmettere per il parere di competenza il suddetto Documento Tecnico Preliminare e la Verifica di compatibilità acustica ai soggetti competenti in materia ambientale, in particolare:

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, Servizio Pianificazione territoriale generale e Copianificazione urbanistica;
- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- ARPA;
- ASL TO3;
- SMAT S.p.A..

Rilevato che non sono pervenuti pareri da parte dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale.

Valutata la tipologia e i contenuti della Variante n. 9 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 comma 5 L.R. 56/1977.

Valutate sufficienti le osservazioni contenute nel Documento Tecnico Preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS a garantire che la Variante in oggetto non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del PRGC Vigente.

Rilevato che, in relazione ai contenuti della Variante in oggetto e al contesto ambientale interessato, non paiono sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della Fase di Valutazione della procedura di VAS.

Visto il Provvedimento di verifica del 21/7/2020 espresso dall'Organo Tecnico Comunale, che ha determinato di escludere ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931 la Variante n. 9 al P.R.G.C. ai sensi art. 17 comma 5 L.R. 56/1977 dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Visto il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente redatto dal professionista incaricato Arch. Gian Carlo Paglia, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Verifica di compatibilità acustica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tabelle di Area;
- Tavola 36 Azzonamento;
- Tavola 37.1 Ferriera;
- Tavola 37.2 Capoluogo;
- Tavola 38 Centri Storici.

Rilevato che il suddetto Progetto preliminare recepisce le disposizioni contenute nel Provvedimento di verifica del 21/7/2020 espresso dall'Organo Tecnico Comunale.

Considerato che con l'adozione del Progetto preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.

Considerato che la presente Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente rientra nei limiti previsti per le varianti parziali disciplinate dall'art. 17, comma 5, della Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., in ordine alle previsioni tecniche e normative, avendo rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale ed essendo compatibile con i piani sovracomunali approvati.

Rilevato che la presente Variante, redatta ai sensi dell'art. 17 co. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., è classificata come Variante Parziale, in quanto ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977:

- la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/77:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Considerato che il Progetto preliminare della Variante n. 9 al P.R.G.C. Vigente:

- non riduce la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla L.R. 56/1977 e dalle normative di settore interessate;
- non interessa aree cedute al Comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.

Considerato che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi della normativa vigente, della D.G.R. 22/2/2010 n. 20-13359 e della D.G.R. 5/7/2010 n. 31-286, in quanto nel territorio comunale:

- non risultano presenti attività a rischio di incidente rilevante;
 - risulta presente l'azienda I.B.S. s.r.l. con sede in c.so Susa 20 Ferriera, che ricade nella casistica di cui all'art. 19 comma 1 lettera d) N.T.A. della Variante Seveso al PTC;
- e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante, per le motivazioni sopra espresse.

Visto il parere della Prima Commissione – Assetto ed uso del Territorio, espresso nella seduta del 16.7.2020.

Ritenuto che lo stesso Progetto preliminare sia meritevole di adozione, in quanto conforme alle norme di legge e volto a soddisfare le esigenze e gli obiettivi e gli indirizzi dell'Amministrazione Civica.

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i. in particolare l'art.17.

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 18/8/2000 n°267.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

- 1) Di prendere atto di quanto evidenziato in premessa, in merito alla materia in oggetto.
 - 2) Di dare atto dell'esclusione ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931 della Variante n. 9 al P.R.G.C. Vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della L.R. 56/1977 dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come determinato dal Provvedimento di verifica dell'Organo Tecnico Comunale.
 - 3) Di dare atto che, in relazione agli adempimenti in materia di V.A.S., occorre:
 - a. procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale;
 - b. informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.
 - 4) Di dare atto che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi della normativa vigente, della D.G.R. 22 febbraio 2010 n. 20-13359 e della D.G.R. 5/7/2010 n. 31-286, e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante parziale, per le motivazioni sopra espresse.
 - 5) Di adottare il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. redatto dal professionista incaricato Arch. Gian Carlo Paglia, composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Relazione illustrativa;
 - Verifica di compatibilità acustica;
 - Norme tecniche di attuazione;
 - Tabelle di Area;
 - Tavola 36 Azzonamento;
 - Tavola 37.1 Ferriera;
 - Tavola 37.2 Capoluogo;
 - Tavola 38 Centri Storici.
 - Provvedimento di verifica dell'Organo Tecnico Comunale.
 - 6) Di dare atto che con l'adozione del Progetto preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.
 - 7) Di dichiarare che il Progetto preliminare di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.
 - 8) Di dare atto che il Progetto preliminare di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente è compatibile con i piani sovracomunali approvati ed ha rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale.
 - 9) Di dichiarare che il Progetto preliminare di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. Vigente è classificato come Variante Parziale, in quanto ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977:
 - la Variante in fase di approvazione con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme ai sensi dell'articolo 17 comma 2 L.R. 56/77 agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
 - le modifiche proposte soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/77:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
-

- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 10) Di dare atto che il Progetto preliminare della Variante n. 9 al P.R.G.C. Vigente:
- non riduce la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla L.R. 56/1977 e dalle normative di settore interessate;
 - non interessa aree cedute al Comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.
- 11) Di demandare al Sindaco e al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata, per le loro rispettive competenze, lo svolgimento di tutte le incombenze derivanti dalla presente deliberazione.
- 12) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000, in considerazione del prosieguo dell'iter procedurale urbanistico ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/1977
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'assessore Mellano che illustra il progetto preliminare di variante parziale già ampiamente discusso in tutti i suoi dettagli in apposita Commissione consiliare.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica, in data 28.07.2020 n. 59, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Dopo breve discussione;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

DELIBERA

- 1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica n. 59 in data 28/07/2020 avente per oggetto: *"Adozione del Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/1977"*, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevata l'urgenza di provvedere in merito;
- Visto l'art.134 c.4 del d.lgs. 267/00;
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 59**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata - Urbanistica**

Oggetto: **ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/1977.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata - Urbanistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **29/07/2020**

Il Responsabile di Settore

ALICE GILBERTO

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **29/07/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

TRAPANESE ROMEO

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati digitalmente.

IL PRESIDENTE

F.to ALFREDO CIMARELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CATERINA RAVINALE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 07/08/2020

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

☒ *Ai capigruppo consiliari*

☐ *Al Prefetto*

il 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

CATERINA RAVINALE

Firmato Digitalmente D.Lgs 82/2005

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(ai sensi del T.U. 267/00)

☒ *esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

CATERINA RAVINALE

Firmato Digitalmente D.Lgs 82/2005